

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO

Deliberazione di Consiglio Direttivo 13 febbraio 2001 n° 11, Deliberazione della Giunta Esecutiva 28 gennaio 2002 n° 8 e Deliberazione Commissariale 11 novembre 2004 N° 237

ART. 1

Finalità e principi.

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n° 352, dal D.M.A. del 14/12/1990 "*Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco Nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi*" ed in particolare da quanto stabilito nell'art. 6 della Legge 6 dicembre 1991, n° 394, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico e sociale delle collettività ricadenti all'interno del Parco Nazionale.

2. Nel territorio del Parco Nazionale la raccolta dei funghi epigei spontanei è comunque subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli introiti derivanti delle autorizzazioni rilasciate saranno inoltre utilizzati per sostenere i costi dei ripristini della sentieristica e dei miglioramenti ambientali, dell'informazione e divulgazione. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco Nazionale saranno costantemente monitorati attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

Art. 2

Raccolta dei funghi.

1. Per "raccolta", ai sensi del presente regolamento, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie.

2. E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.

3. La raccolta dei funghi è comunque vietata nelle aree del Parco ricadenti in zona "1" (Riserve Integrali), nell'area di tutela di Monte Falco ed in altre aree eventualmente individuate dall'Ente Gestore.

4. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Nazionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3

Autorizzazione alla raccolta.

1. Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione a validità personale, secondo le seguenti modalità :

a. residenti nel Parco e proprietari di terreni come definiti al successivo comma 11:

Tesserino gratuito valevole per l'anno solare;

b. residenti nei comuni del Parco ¹:

Autorizzazione giornaliera al costo di € 6,00

Autorizzazione annuale al costo di € 15,00

c. residenti nelle Comunità Montane con parte del territorio ricadente nel Parco Nazionale ²:

Autorizzazione giornaliera al costo di € 6,00

Autorizzazione annuale al costo di € 25,00

¹ Bagno di Romagna, Bibbiena, Chiusi della Verna, Londa, Poppi, Portico – San Benedetto, Pratovecchio, Premilcuore, San Godenzo, , Santa Sofia, Stia, Tredozio.

2 Comunità Montana del Casentino, Comunità Montana dell'Acquacheta, Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, Comunità Montana dell'Appennino Forlivese, Comunità Montana della Montagna Fiorentina.

d. altri:

Autorizzazione giornaliera al costo di € 6,00

Autorizzazione annuale al costo di € 50,00.

2. In base ad accordi tra l'Ente Parco e le Amministrazioni territorialmente delegate, potrà essere ammesso che i possessori di autorizzazioni, annuali o semestrali, valide per i territori esterni al Parco della Regione Toscana, della Provincia di Forlì- Cesena o delle Comunità Montane del Parco nel Versante Romagnolo, possano svolgere attività di raccolta funghi anche all'interno del Parco nazionale, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, qualora detta autorizzazione venga accompagnata da autorizzazione rilasciata dal Parco ai seguenti prezzi:

∀ per residenti nei Comuni del Parco: € 9,00

∀ per residenti nelle Comunità Montane del Parco: € 16,00

∀ per residenti nel restante territorio: € 30,00

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 consisteranno nelle ricevute di versamento postale effettuato dai raccoglitori sul conto corrente postale n° 11718525 intestato al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Via Brocchi, 7 Pratovecchio. Il versamento postale dovrà essere fatto esclusivamente a nome del raccoglitore e nella causale dovranno essere obbligatoriamente indicati, all'inizio della prima giornata di raccolta, l'anno (per le autorizzazioni annuali) o il giorno (per le autorizzazioni giornaliere) di validità dell'autorizzazione. La mancata indicazione di tali dati equivale al mancato possesso dell'autorizzazione e sarà passibile di analoga sanzione.

4. Le autorizzazioni giornaliere potranno essere ottenute con versamenti postali effettuati anche precedentemente al giorno di utilizzo, fermo restando che all'inizio della giornata di raccolta dovrà essere indicata sulla ricevuta di versamento, con penna indelebile e senza correzioni, la giornata di utilizzo; il mancato rispetto di tali modalità equivale al mancato possesso dell'autorizzazione e sarà passibile di analoga sanzione.

5. Le autorizzazioni annuali di cui al punto precedente danno diritto alla raccolta dei funghi nel Parco per l'anno solare di acquisto, anche nel caso in cui le autorizzazioni a cui vengono accompagnate, valide per fuori Parco, abbiano scadenza anteriore.

6. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza necessità di autorizzazione e senza limitazioni di giornate di raccolta, ma nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, commi da 2 a 8, e con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. Il diritto si estende esclusivamente ai componenti il nucleo familiare. Il possesso dei diritti di cui sopra dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità o comunque certificato in caso di controllo da parte del personale accertante.

7. I tesserini per i residenti nel Parco verranno rilasciati, a richiesta, presso la Sede dell'Ente in Pratovecchio, presso la Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia, presso tutti i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato afferenti al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente e presso alcuni Centri Visita. Su richiesta scritta, redatta sull'apposito modulo, l'Ente Parco invierà tali tesserini anche via posta ordinaria.

8. L'Ente Parco, in considerazione della disponibilità della risorsa fungina e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso, si riserva di limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone adeguata ed opportuna informazione preventiva.

9. Il ricavato derivante dal rilascio delle autorizzazioni sarà utilizzato dal Parco Nazionale per finanziare interventi di manutenzione della rete sentieristica nonché di manutenzioni e miglioramenti ambientali, di monitoraggio sugli effetti della raccolta sull'ecosistema, di informazione ed educazione sulla tematica dei funghi, sul loro ruolo nell'ecosistema e sulle corrette modalità di raccolta.

10. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e sotto la sua responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

11. I proprietari dei terreni a destinazione agroforestale di estensione superiore ai cinque ettari situati all'interno del Parco che non si riservino la raccolta nei terreni di loro proprietà sono equiparati, ai fini del presente regolamento, ai residenti nel Parco. In caso di comproprietà dovrà essere indicato a favore di chi è richiesta l'equiparazione. Ogni 5 ettari di proprietà daranno diritto al riconoscimento di un comproprietario.

Art. 4

Limiti alla raccolta.

1. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco consente la raccolta sino ad un massimo di Kg. 5 (cinque) di funghi al giorno di qualsiasi specie per i residenti nel perimetro e nei comuni del Parco e di Kg. 3 (tre) per tutti gli altri (salvo il caso di un singolo esemplare o un cespo di esemplari concresciuti di maggior peso), di cui non più di 1 (uno) kg di *Amanita caesarea* (Ovulo buono) ed 1 (uno) kg di *Calocybe gambosa* (Prugnolo).
2. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione l'uso proprio del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, esercitanti tali diritti su proprietà situate all'interno del Parco Nazionale, possono chiedere all'Ente Parco l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è loro riservata in via esclusiva la raccolta, senza possibilità di cessione a terzi di tale facoltà, e comunque nel rispetto delle norme relative alle modalità di raccolta ed ai relativi divieti, senza limitazione di giornate di raccolta ma con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. L'Ente Parco, con il rilascio dell'autorizzazione, impartirà le prescrizioni relative alle modalità di tabellazione e di gestione.

Art. 5

Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita esclusivamente nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; i residenti all'interno del perimetro del Parco ed i proprietari o conduttori di terreni a destinazione agroforestale di estensione superiore ai cinque ettari come definiti all'art. 3 comma 11, sono autorizzati alla raccolta per tutti i giorni della settimana. La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto.
3. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortina superficiale del terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
6. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo Buono) allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.
7. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta per le specie di seguito elencate di esemplari con dimensioni minime del cappello inferiori a :
∇ cm. 4 (quattro) per il genere *Boletus* ;
∇ cm. 2 (due) per l'*Hygrophorus marzuolus* (Dormiente), per la *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e per il *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) .
8. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari o possessori; infine la raccolta è vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di m. 20 dal margine della carreggiata di strade statali e provinciali, nelle aree a discarica, nelle aree industriali e artigianali.

Art. 6

Raccolta a fini scientifici.

1. L'Ente Parco Nazionale può autorizzare la raccolta di funghi, anche in deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente regolamento, per particolari necessità di ricerca scientifica, o eccezionalmente in occasioni di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
2. La deroga ai limiti e ai divieti dovrà essere autorizzata nominalmente ed indicando, ove possibile, località, modalità e limiti della raccolta.
3. Le richieste di autorizzazione a fini scientifici devono pervenire al Parco almeno 20 giorni prima del/i giorno/i richiesto/i.

Art. 7

Violazioni e sanzioni

1. Ogni punto contenuto negli artt. 2, 3, 4, e 5, costituisce disposizione dell'Ente Parco, per cui in caso di violazione alle norme del presente regolamento il personale accertante eroga, come previsto dall'art. 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave; si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dal regolamento stesso, nonché al ritiro del tesserino se giornaliero.
2. In caso di confisca di funghi, a seguito di accertamento di violazione del presente regolamento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può procedere all'immediata distruzione del materiale confiscato, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o conservazione dei funghi stessi. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all'infrazione.
3. A coloro i quali trasgrediscano a norme del presente regolamento per almeno due volte sarà revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità della stagione in corso e per l'anno solare successivo.

Art. 8

Rimando alla normativa

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa in vigore.